



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **39** registro delibere

Data **26/11/2024**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) – ADEGUAMENTI TECNICI PER MODIFICHE NORMATIVE ED INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI PER LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO DALL'ANNO D'IMPOSTA 2025 - APPROVAZIONE

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza ordinaria e pubblica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                       |                          |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. CEMIN CLAUDIO – PRESIDENTE         | 13. FAIT CARLO           | 25. PICCINNI PAOLO   |
| 2. BRESCANI STEFANIA – VICEPRESIDENTE | 14. FARINATI PAOLO       | 26. PLOTTEGHER CARLO |
| 3. ROBOL GIULIA - SINDACA             | 15. FRANCESCONI MIRIAM   | 27. POZZA FABIOLA    |
| 4. ANGELI VILLIAM                     | 16. GAMBERONI DAVIDE     | 28. POZZER RUGGERO   |
| 5. ASGHAR MUHAMMAD WASEEM             | 17. GELMINI ANNALISA     | 29. VACCARI TOMMASO  |
| 6. CATALANDO DOMENICO                 | 18. LUI GIANPIERO        | 30. VALDUGA SILVIA   |
| 7. CHIESA IVO                         | 19. MARTINELLI FRANCESCA | 31. ZAMBELLI ANDREA  |
| 8. COSSALI MICOL                      | 20. MATASSONI IRENE      | 32. ZENATTI MARCO    |
| 9. DAPOR LUCA                         | 21. MINIUCCHI ANDREA     |                      |
| 10. DARDANI GIOVANNI                  | 22. MIORANDI ARIANNA     |                      |
| 11. DEGASPERI FABIO                   | 23. MIRANDOLA GIULIA     |                      |
| 12. DORIGOTTI MICHELE                 | 24. MULLICI FATIÖN       |                      |

Sono assenti i signori: Gamberoni Davide (giust.), Plotegher Carlo (giust.).

PRESIEDE: CEMIN CLAUDIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **27/11/2024**  
al **07/12/2024**

VALERIO BAZZANELLA  
f.to Segretario generale

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale);

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 24 febbraio 2015 e successive deliberazioni di modifica n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 25 del 14 luglio 2020, n. 28 del 25 maggio 2021 e n. 1 del 19 gennaio 2022 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

Nel periodo intercorso dall'ultima modifica regolamentare ad oggi si sono succedute molteplici modifiche alla L.P. 14/2014 che necessitano di essere recepite per aggiornare dal punto di vista tecnico il Regolamento comunale in materia di I.M.I.S..

Contestualmente all'aggiornamento normativo sopra descritto vi è la volontà dell'Amministrazione comunale di utilizzare, tra gli altri strumenti, anche la leva tributaria per dare risposta al delicato problema della "tensione abitativa" emergente dal mercato immobiliare per quanto attiene il tema delle locazioni.

È di pochi giorni fa la comunicazione da parte di FIMAA Trentino del rapporto sull'andamento del terzo trimestre 2024 del mercato immobiliare ed in generale dell'intero anno in corso. In tale contesto si è evidenziato un incremento delle compravendite residenziali e commerciali, ma contestualmente una difficoltà "vissuta" dal mercato delle locazioni, con una elevata domanda di locazioni, anche causata dal precedente trend in aumento dei tassi di interesse, trainata verso le locazioni brevi dal turismo e dall'università. Ciò determinando una riduzione dell'offerta di alloggi a lungo termine per le famiglie.

Non meno rilevante è il peso dei canoni d'affitto che sono aumentati notevolmente, con costi elevati mensili anche solo per bilocali, creando uno squilibrio nel mercato delle locazioni convenzionate.

Se è sicuramente più incisivo ed auspicabile un intervento a livello provinciale per risolvere il problema degli "alloggi sfitti", anche a livello comunale la normativa IMIS consente di introdurre agevolazioni volte a favorire la locazione convenzionata.

In tal senso si propone l'introduzione di una modifica regolamentare quale presupposto necessario per l'adozione di aliquote agevolate a favore delle locazioni convenzionate.

Nel dettaglio le modifiche regolamentari sia tecniche di recepimento di adeguamenti normativi introdotti dalla L.P. 14/2024, sia sostanziali di introduzione della possibile agevolazione prevista dall'art. 8, comma 2, lett. e-ter della medesima legge sono le seguenti:

- **Art. 4, comma 1, lett. a**, il testo precedente è integralmente sostituito dal seguente:  
per "**abitazione principale**" si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.
- **Art. 4, comma 1, lett. h**, dopo le parole "nelle categorie" è introdotta la parola "F2,"
- **Art. 4, comma 1, lett. j**, il testo precedente è integralmente sostituito dal seguente:

per “**fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria**” si intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

- **Art. 9, comma 2, lett. g**, viene introdotta la nuova lettera g con il seguente testo:  
a decorrere dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 16.
- **Art. 9, comma 4, lett. a**, dopo le parole “se non soppressi,” sono eliminate le parole “loro enti strumentali,”
- **Art. 10, comma 1, lett. b**, dopo le parole “del matrimonio;” è introdotto il seguente periodo “in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, l'assimilazione si applica con la presentazione di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo;”
- **Art. 10, comma 3, lett. b**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”;
- **Art. 10 bis, comma 1**, le parole “A partire” sono sostituite dalle parole “A decorrere”;
- **Art. 10 bis, comma 5 e 6**, vengono introdotti il nuovo comma 5 e 6 con il seguente testo:
  5. A decorrere dall'anno d'imposta 2025 il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e-ter della L.P. 14/2014 e comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a) della medesima legge, stabilisce aliquote ridotte, per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:
    - a. il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025; non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
    - b. sia acquisita, dal richiedente l'agevolazione tariffaria, l'attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell'Accordo territoriale stesso;
    - c. sia presentata, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, comunicazione di richiesta dell'agevolazione al Comune entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti di cui ai punti precedenti nonché dalle attestazioni comprovanti la condizione di studente universitario regolarmente iscritto o di altra

certificazione utile a dimostrare l'esigenza di un contratto di natura transitoria.

6. Il Consiglio comunale demanda alla competenza della Giunta comunale la definizione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi ritenuti necessari per definire la concreta applicazione operativa e organizzativa delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

- **Art. 12, comma 1**, dopo le parole “servizi indivisibili” è aggiunto il seguente periodo:  
Per le fattispecie di cui all'artt. 4, comma 1, lett, a) (coniugi scissi in costanza di matrimonio), art 9, comma 2, lett. g) (occupazione abusiva) la comunicazione entro il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo riveste carattere perentorio pena la non applicazione dell'agevolazione/esenzione prevista;
- **Art. 12, comma 2**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”;
- **Art. 12, comma 3**, dopo le parole “nel fallimento,” sono aggiunte le parole “nella procedura di liquidazione giudiziale”;
- **Art. 12, comma 4**, dopo le parole “2'applicazione,” sono aggiunte le parole “delle sanzioni”;
- **Art. 12, comma 5**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”;
- **Art. 12, comma 6**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”;
- **Art. 15, comma 2**, la parola “presente” è eliminata e dopo la parola “comunale” sono inserite le parole “in materia di Accertamento con adesione”.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con riferimento alla necessaria tempistica di approvazione del presente provvedimento si precisa quanto segue.

La legge n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 169, stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14 del 2014 prevede che: “Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. n. 36 del 1993 all'art. 9 bis dispone che: ”Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, **e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali**, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

La Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" ha discusso della proposta di deliberazione nella seduta del 20 novembre 2024.

Accertata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di poter adottare la deliberazione di approvazione delle tariffe entro i termini di legge e quindi prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 290 di data 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 9 aprile 2024";

svoltasi la discussione come da verbale audio di seduta nel corso della quale è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Viliam Angeli e che, posto in votazione, con 10 voti favorevoli (Angeli, Catalano, Chiesa, Dapor, Degasperi, Lui, Mullici, Piccinni, Zambelli, Zenatti) e 20 voti contrari, non è stato approvato dal Consiglio comunale;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa dei dirigenti del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 30

favorevoli: n. 20



contrari: n. 0  
astenuti: n. 10 (Angeli, Catalano, Chiesa, Dapor, Degasperì, Lui, Mullici, Piccinni, Zambelli, Zenatti)  
non partecipano al voto: n. 0

delibera

1. di approvare la modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale semplice (IMIS), di cui alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 del 24 febbraio 2015 e successive deliberazioni di modifica n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 25 del 14 luglio 2020, n. 28 del 25 maggio 2021 e n. 1 del 19 gennaio 2022 come di seguito indicato:
  - **Art. 4, comma 1, lett. a**, il testo precedente è integralmente sostituito dal seguente:  
per “**abitazione principale**” si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del **30 giugno** dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.
  - **Art. 4, comma 1, lett. h**, dopo le parole “nelle categorie” è introdotta la parola “F2”.
  - **Art. 4, comma 1, lett. j**, il testo precedente è integralmente sostituito dal seguente:  
per “**fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria**” si intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.
  - **Art. 9, comma 2, lett. g**, viene introdotta la nuova lettera g con il seguente testo:  
a decorrere dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'articolo 16.
  - **Art. 9, comma 4, lett. a**, dopo le parole “se non soppressi,” sono eliminate le parole “loro enti strumentali”.
  - **Art. 10, comma 1, lett. b**, dopo le parole “del matrimonio;” è introdotto il seguente periodo “in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, l'assimilazione si applica con la presentazione di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo;”.

- **Art. 10, comma 3, lett. b**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”.
  - **Art. 10 bis, comma 1**, le parole “A partire” sono sostituite dalle parole “A decorrere”.
  - **Art. 10 bis, comma 5 e 6**, vengono introdotti il nuovo comma 5 e 6 con il seguente testo:
    5. A decorrere dall’anno d’imposta 2025 il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. e-ter della L.P. 14/2014 e comunque nei limiti indicati dall’articolo 5, comma 6, lettera a) della medesima legge, stabilisce aliquote ridotte, per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni:
      - a) il contratto sia un nuovo contratto stipulato e registrato successivamente al 1° gennaio 2025, non verranno agevolati rinnovi di contratti precedentemente già stipulati e registrati;
      - b) sia acquisita, dal richiedente l’agevolazione tariffaria, l’attestazione di cui agli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, del D.M. 16/01/2017, che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale o Associazione di conduttori e della proprietà edilizia firmataria dell’Accordo territoriale stesso;
      - c) sia presentata, ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento, comunicazione di richiesta dell’agevolazione al Comune entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla stipula e registrazione del contratto agevolato, corredata dei documenti di cui ai punti precedenti nonché dalle attestazioni comprovanti la condizione di studente universitario regolarmente iscritto o di altra certificazione utile a dimostrare l’esigenza di un contratto di natura transitoria.
    6. Il Consiglio comunale demanda alla competenza della Giunta comunale la definizione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi ritenuti necessari per definire la concreta applicazione operativa e organizzativa delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
  - **Art. 12, comma 1**, dopo le parole “servizi indivisibili” è aggiunto il seguente periodo:  
Per le fattispecie di cui all’artt. 4, comma 1, lett. a) (coniugi scissi in costanza di matrimonio), art 9, comma 2, lett. g) (occupazione abusiva) la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo riveste carattere perentorio pena la non applicazione dell’agevolazione/esenzione prevista.
  - **Art. 12, comma 2**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”.
  - **Art. 12, comma 3**, dopo le parole “nel fallimento,” sono aggiunte le parole “nella procedura di liquidazione giudiziale”.
  - **Art. 12, comma 4**, dopo le parole “l’applicazione,” sono aggiunte le parole “delle sanzioni”.
  - **Art. 12, comma 5**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”.
  - **Art. 12, comma 6**, le parole “28 febbraio” sono sostituite dalle parole “30 giugno”.
  - **Art. 15, comma 2**, la parola “presente” è eliminata e dopo la parola “comunale” sono inserite le parole “in materia di Accertamento con adesione”.
3. di dare atto che le disposizioni assunte determinano un onere alla copertura del quale



provvederà il Comune con il proprio bilancio;

4. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
5. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Dichiarazione di immediata eseguibilità*

Constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 30

ad unanimità di voti favorevoli

il Consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO CEMIN CLAUDIO

IL SEGRETARIO

F.TO BAZZANELLA VALERIO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **08/12/2024**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Bazzanella Valerio

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale